

Ric. n.1300/02 Sent. n. 3051/02

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con
l'intervento dei signori magistrati

Stefano Baccarini - Presidente

Angelo De Zotti - Consigliere, relatore

Marco Buricelli - Consigliere

SENTENZA

sul ricorso n. **1300/02** proposto da **AMIA VERONA spa** in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Biondaro, con
elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinello in Venezia, S. Polo
3080/L;

contro

il COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR) in persona del Sindaco *pro
tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'avviso comunale 11.7.2001 inerente realizzazione con il sistema del project
financing di cui all'art. 37 bis e seguenti della l. n. 109/94, di un intervento di
recupero ambientale di una cava dismessa sita in località Siberie; dell'atto 9.4.2002
di esclusione della parte ricorrente dalla procedura di scelta della proposta di
project financing; nonché del verbale di gara n. 1 del 4.3.2002;

Visto il ricorso, notificato il 7.6.2002 e depositato presso la Segreteria il
12.6.2002, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito all'udienza camerale del 19 giugno 2002 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti), l'avv. Biondaro per la parte ricorrente ;

considerato

che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell' art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. che l'avviso dell'11 luglio 2001 relativo alla progettata realizzazione dell'intervento di recupero ambientale della cava dismessa ubicata in località Siberie non appare inficiato da alcuno dei vizi denunciati e che per tale parte il ricorso va respinto.

2: che appare invece fondato il ricorso contro il provvedimento di esclusione della costituenda A.T.I. tra "AMIA Verona s.p.a –SEV s.r.l. –Eredi Santarosa Bruno s.n.c." dalla procedura di scelta della proposta di project financing, in quanto adottato dal "responsabile del procedimento", soggetto che non ha alcun titolo per assumere determinazioni decisorie nell'ambito di una procedura di gara che attribuisce alla commissione appositamente nominata "il compito di individuare la proposta da porre a base della gara da svolgere a norma dell'art. 37 quater, primo comma lett. a) della legge 109/1994 al fine di supportare l'amministrazione medesima in tale scelta";

3, che la decisione in ordine all'ammissione o l'esclusione dal

procedimento di uno dei proponenti spettava infatti alla commissione giudicatrice, che illegittimamente ha devoluto "al competente organo comunale" la decisione circa l'ammissibilità dell'offerta presentata dalla ricorrente e dalle società

mandanti, spogliandosi di un compito che le apparteneva e che non poteva assegnare ad altro soggetto, essendo l'ordine delle competenze fissato dalla legge;

4. che la determinazione assunta dal responsabile del procedimento, anche se sollecitata dalla Commissione, è perciò viziata da incompetenza;

5. che tale vizio è dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra censura dedotta nel presente giudizio;

6. che il ricorso va dunque accolto, in parte qua, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara dell'offerta dell'AMIA Verona s.p.a nella veste di capogruppo dell'A.T.I. costituenda, salve le determinazioni del soggetto competente;.

7. che le spese di causa possono essere compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento del 9 aprile 2002 di esclusione dell'offerta della costituenda A.T.I. capeggiata dall'AMIA Verona s.p.a..

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 19 giugno 2002.

Il Presidente l'Estensore

Il Segretario